

42880-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di difetto di  
presenza, il presidente  
della sezione, il  
giudice relatore o il  
giudice aggiunto  
della sezione  
potranno delegare  
il proprio ufficio  
a un giudice  
sostituto della legge

Composta da:

CARLO ZAZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 2689/2022
LUCA PISTORELLI		UP - 11/10/2022
RENATA SESSA		R.G.N. 4776/2022
DANIELA BIFULCO	- Relatore -	
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;  
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, che ha  
concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

## Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di (omissis) per il reato di cui agli artt. 612 *bis*, primo e secondo comma, cod. pen., 61, n.1 e 11 quinquies, cod. pen. (capo a), per aver perseguitato e molestato (omissis) sua ex convivente, per gli artt. 81, cpv, 612 secondo comma, 61, n.2, perché, al fine di ottenere l'impunità per il reato di cui al capo a), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, minacciava di morte (omissis) (capo d), e, per le stesse disposizioni di cui al capo d), per aver minacciato di morte (omissis)

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, articolando le proprie censure in un unico motivo, col quale deduce violazione dell'art. 2 cod pen., e del principio della successione di norme penali nel tempo, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato la rimessione della querela da parte della p.o. (omissis). La Corte territoriale ha infatti ritenuto che "qualora la minaccia attraverso cui si attua il reato di atti persecutori sia minaccia grave, la querela è irretrattabile e tale valutazione non muta a causa della modifica legislativa relativa alla procedibilità a querela anche per il delitto di minaccia grave, modifica attuata con d. lgs. 36/2018".

3. Si dà atto che la difesa ha presentato richiesta di trattazione orale, non accolta perché tardiva. Ha poi depositato conclusioni scritte.

## Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. L'unitarietà del reato e la sua prosecuzione – quale risulta dal capo di imputazione – dopo l'agosto 2013, rendono applicabile al caso di specie la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «è configurabile il delitto di atti persecutori (cosiddetto reato di "stalking") nella ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura» (Sez. 5, Sentenza n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268162 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268162 – 01: «è configurabile il delitto di atti persecutori -cosiddetto reato di "stalking"- nell'ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei

83

a creare nella vittima lo "status" di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura»).

In tali termini, la unitarietà del reato e la sua prosecuzione dopo l'agosto 2013, quale risulta dal capo di imputazione, rende improprio il confronto col principio – valido in casi diversi da quello sottoposto al giudizio di questo Collegio – per il quale in tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934 – 01).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 11 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Bifulco



Il Presidente

Carlo Zaza

